



SENTENZA N. 381/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74213/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 18/1/2024 dal signor **(omissis)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Cavetti (P.E.C.: avv.cavetti@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Curti (CE) alla Via V. Veneto, II^ Trav., N. 5, contro l'INPS, per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione in godimento mediante ricalcolo sulla base dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 3 luglio 2024 soltanto l'Avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS, il quale ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

RITENUTO IN FATTO

L'odierno ricorrente, 1^ Luogotenente dell'Esercito Italiano in quiescenza dal 1/5/2019, risulta titolare, con la predetta decorrenza, di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il sistema di calcolo misto. Di tale trattamento, il (OMISSIS) ha chiesto la rideterminazione sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 DPR n. 1092/1973, con condanna dell'Ente previdenziale convenuto al pagamento delle

differenze arretrate, incrementate di interessi e rivalutazione, previo annullamento in parte qua del provvedimento di conferimento, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Dopo aver rappresentato di essere destinatario di trattamento pensionistico misto, in quanto alla data del 31/12/1995 non poteva far valere un servizio utile superiore a 15 e inferiore a 20 anni, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, concludendo per il *"riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione riconosciuta, a seguito di suo collocamento in quiescenza, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 DPR n. 1092/73, prevista per il personale militare, in luogo di quella applicata e prevista, dall'art. 44 DPR 1092/73, per il personale civile (PARI AL 35%); [...] con conseguente statuizione sulle spese e competenze legali di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari"*.

L'INPS si è costituito in giudizio, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura - Sede di Napoli, con memoria difensiva in cui, richiamata la decisione n. 1/QM/2021 delle SS.RR. di questa Corte dei conti, ha chiesto di dichiarare, sulla domanda inerente la corretta applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, cessata la materia del contendere, in quanto *"[...] come confermato dalla recente circolare n. 107/2021, [...] l'Istituto sta procedendo al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici del personale militare, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995"*; inoltre, *"Come provato dalla determinazione di ricalcolo e dagli elaborati depositati la pensione è stata rideterminata alla luce dei*

principii espressi dalle SS.RR e sarà liquidata con la rata di giugno 2024, nei limiti della prescrizione”.

Con ordinanza a verbale del 21/5/2024 la trattazione della causa è stata rinviata all'odierna udienza, *“onde verificare l'effettività della riliquidazione del pagamento degli arretrati con oneri accessori programmato dall'INPS per il mese di giugno 2024”.*

In data 19/6/2024 la Difesa dell'Istituto previdenziale ha depositato, a riprova del ridetto adempimento, *“cedolino di giugno 2024 comprovante la liquidazione della rideterminazione e degli arretrati”.*

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO in DIRITTO

A. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto del ricorrente -che alla data del 31/12/1995 aveva maturato un'anzianità di servizio inferiore ad anni 18- ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico assegnatogli, mediante applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 che, al primo comma, prevede che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”* e al secondo comma prosegue: *“La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.*

B. L'INPS ha prodotto in giudizio documentazione a riprova della riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31/12/1995, in applicazione delle Circolari INPS n. 107/2021 e n. 109/2021, le quali, richiamando i nuovi principi delle sentenze delle SS.RR. n. 1/2021 e n.

12/2021, hanno fornito indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici, secondo cui la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto" ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. In relazione a ciò, l'Istituto previdenziale ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con riferimento alla ridetta pretesa.

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente, non comparsa all'odierna udienza, può ritenersi avere implicitamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio.

Riguardo la regolazione delle spese di lite relative al giudizio, questo Giudice reputa di doverne disporre la compensazione tra le parti, avendo l'odierno ricorrente provveduto in data 30/7/2019 a fare istanza amministrativa di ricalcolo del proprio trattamento pensionistico in applicazione dei criteri indicati in gravame, laddove all'epoca vi era contrasto giurisprudenziale sull'applicazione degli stessi e l'INPS assumeva posizione nettamente contraria; non risulta in atti che il (OMISSIS)abbia mai fatto, successivamente alle decisioni chiarificatrici delle SS.RR. di questa Corte emesse nell'anno 2021, istanza di riliquidazione del proprio trattamento

pensionistico in applicazione dei criteri dalle stesse indicati, presentando invece ricorso nel gennaio 2024 richiamando principi in buona parte smentiti dalle SS.RR. Stante altresì l'elevato numero dei trattamenti pensionistici da riliquidare a cura dell'INPS in applicazione delle pronunce delle SS.RR., reputa il Giudicante che non possa che statuirsi, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di ricomputo da parte dell'INPS del trattamento pensionistico in godimento in applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 08.07.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)